

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale XXXX del XXXX, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

XXXXXXXX XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Andrea Quercioli in Firenze, via San Gallo 55;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa in Persona del Presidente Pro Tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione prot. 40/49-1 in data 04.12.2008 del Comando Divisione Unità Mobili Carabinieri - SM - Ufficio Personale con il quale è stato disposto il trasferimento d'autorità dell'App. XXXXXXXX XXXXXXXXX dalla Squadra di Polizia Militare della Sezione Impiego Tattico e Polizia Militare del Centro Addestramento della 2^ Brigata Mobile al 12° Battaglione Carabinieri "Sicilia", quale addetto, senza alloggio di servizio, nonchè ogni atto preordinato,

preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso ivi espressamente compresa la proposta di trasferimento avanzata in data 29.11.2008 dal Comandante della 2[^] Brigata Mobile;

Visti i motivi aggiunti depositata presso questo tribunale in data 29 gennaio 2009;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Presidente Pro Tempore;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario vaglio, il ricorso appare sorretto da fumus boni iuris;

ritenuto, in particolare, che gli appartenenti ai corpi militari e paramilitari non sono sottratti all'applicazione delle norme generali sul procedimento, eccezion fatta per i provvedimenti d'autorità che rientrano nel genus degli ordini in senso stretto;

rilevato che nella fattispecie, pur in assenza di dichiarate ragioni di urgenza, l'atto non risulta preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

considerato, altresì, che pur formalmente qualificato come trasferimento d'autorità, per le motivazioni contenute nella sua premessa, il provvedimento si palesa contraddittoriamente adottato per ragioni di incompatibilità ambientale in relazione alla quale non è resa esplicita l'effettiva sussistenza dei presupposti :

ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile;

ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell'art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l'art. 1 della legge stessa;

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente

Saverio Romano, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2009

IL SEGRETARIO